

## GIUNTA PROVINCIALE DI GROSSETO

**Seduta del 07/11/2006**  
**Deliberazione n° 133 del 07/11/2006**

### OGGETTO

Delibera di G.R.T. N. 644 del 2004 – Adozione di misure di salvaguardia urgenti per le zone di protezione speciale (ZPS).

=====  
Componenti presenti (\*=assente):

Scheggi Lio	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Bastianini Gian Carlo	VICE PRESIDENTE(*)
Bovicelli Sergio	ASSESSORE
Romagnoli Giuseppe	ASSESSORE
Farnetani Giancarlo	ASSESSORE
Seccarecci Dino	ASSESSORE
Nativi Anna	ASSESSORE(*)
Bargelli Alidiano	ASSESSORE
Tacconi Cinzia	ASSESSORE

Presenti n. 7

Presiede il presidente SCHEGGI LIO

Partecipa il Segretario Generale FELICE STROCCHIA

=====

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE E SOSTENIBILITA' – SETTORE  
CONSERVAZIONE DELLA NATURA

**OGGETTO**

DELIBERA DI G.R.T. N. 644 DEL 2004 - ADOZIONE DI MISURE DI  
SALVAGUARDIA URGENTI PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole / contrario

Grosseto,

IL DIRETTORE  
Arch. Pettini Pietro

===== **RISERVATO AL SETTORE CONTABILE** =====

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole / contrario

Grosseto,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

=====

PROPONENTE  
Assessore Gian Carlo Bastianini

===== **RISERVATO AL SEGRETARIO GENERALE** =====

Visti i sovrastanti pareri;

Il presente provvedimento è stato adottato dalla Giunta Provinciale, con voti unanimi resi nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Felice Strocchia

IL PRESIDENTE  
Lio Scheggi

## LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTE la Direttiva Comunitaria n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la Direttiva Comunitaria n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli ambienti naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e i relativi adempimenti attuativi mirati alla costituzione di una rete ecologica europea denominata "Natura 2000" comprendente le "zone di protezione speciale" (ZPS) e le "zone speciali di conservazione" (ZSC);

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE e in particolare gli articoli 3, 4 e 6 che attribuiscono a Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano la competenza ad adottare, per le ZSC e per le ZPS, *"le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato "A" e delle specie di cui all'allegato "B" presenti nei siti"*;

RICHIAMATA la legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 con la quale nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni ed integrazioni, con cui la Regione ha dato attuazione alle Direttive sopraccitate;

PRESO atto che all'articolo 1, comma 3, della predetta legge vengono individuati i siti di importanza regionale elencati nell'allegato "D" della legge stessa e che tali siti comprendono i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale che compongono la Rete ecologica europea Natura 2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 21 gennaio 2004, n. 6 con la quale sono stati perimetrati i siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 644 che in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lett. a) della l.r. 56/00 ha approvato le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR);

CONSIDERATO che l'articolo 3 della l.r. 56/00, attribuisce alle Province il compito di definire e attuare le misure di conservazione previste all'articolo 12, comma 1, lett. a) anche mediante l'adozione ove occorra, di appositi piani di gestione, prevedendo altresì, al comma 6, un potere sostitutivo a favore della Regione;

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione G.R. 644/04 prevede, relativamente ad alcune ZPS, come elemento di criticità l'attività venatoria o come obiettivo di conservazione la necessità di regolamentare, controllare e/o ridurre l'attività venatoria;

CONSIDERATO che la Provincia ha approvato definitivamente il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) con Delibera di C.P. n. 30 del 07/04/1999 ed in particolare il titolo 3° "Risorse essenziali" - Capo I° "Invarianti strutturali" art. 18 "Identità del territorio provinciale e criteri evolutivi" e art. 20

“Emergenze paesistico ambientali” ed in particolare dello stesso art. 20 al comma 1 le Aree di Rilevante Pregio ambientale (ARPA), al comma 4 i “Boschi” e al comma 7 le Aree di reperimento (AR) con specifiche modalità di gestione;

VISTO che i Piani di Settore (Cave, Rifiuti, Faunistico Venatorio etc...) devono essere rispondenti e conformi alle norme del PTC ai sensi dell'art. 5 comma 7 dello stesso PTC, ed in particolare per l'argomento in questione gli artt. 18 e 20;

CONSIDERATO che l'art. 18 del PTC prevede una corretta gestione delle ARPA e delle AR così come elencate nella scheda 8, che l'art. 20 al comma 7 prevede interrelazioni tra le ARPA e la LRT 49/95, che ai commi 9 e 10 disciplina gli interventi, definendo quelli vietati e quelli ammissibili, all'interno delle ARPA e delle AR, che lo stesso art. 20 ai commi 13, 14 e 15 disciplina le norme di tutela per i boschi e le coperture vegetazionali arboree e spontanee;

CONSIDERATO che la gran parte delle ZPS ricade di fatto all'interno delle ARPA e delle AR e quindi già disciplinate dalle sopraccitate normative;

VISTO il decreto legge 16 agosto 2006, n. 251 “ Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica”;

DATO ATTO che il suddetto decreto è decaduto in data 18/10/2006;;

DATO atto comunque della necessità di provvedere immediatamente a garantire l'effettiva applicazione delle misure di conservazione dettate per le ZPS anche in considerazione della mancata conversione in legge del d.l. 251/06;

RITENUTO opportuno che la Provincia adotti appositi piani di gestione per garantire un'attività venatoria effettivamente adeguata alle esigenze di conservazione delle ZPS così come indicato nella deliberazione G.R. 644/04;

RITENUTO quindi necessario indicare delle misure urgenti di salvaguardia per le attività nell'ambito delle ZPS la cui applicazione cesserà al momento dell'applicazione di specifici piani di gestione di cui all'articolo 12, comma 1, lett. a) della l.r. 56/00;

RITENUTO opportuno, in attesa di adottare specifici piani di gestione delle ZPS, estendere alle porzioni di ZPS non ricadenti nelle ARPA e AR le misure dettate dal PTC per le stesse Aree;

#### DELIBERA

1. di approvare, nell'attesa di definire specifici piani di gestione delle ZPS, le sottoelencate misure di salvaguardia temporanee per garantire un'attività adeguata alle esigenze di conservazione delle ZPS così come indicato nella deliberazione G.R. 644/04;
2. di indicare la validità del presente provvedimento fino all'atto di adozione dei piani di gestione delle ZPS;
3. di indicare le seguenti specifiche misure di salvaguardia dell'attività nell'ambito delle ZPS la cui applicazione cesserà al momento dell'applicazione da parte delle Province degli specifici piani di gestione di cui all'articolo 12, comma 1, lett. a) della l.r. 56/00:
  - divieto di effettuare l'apertura anticipata della caccia di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20,
  - divieto di esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE,

- divieto di effettuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi,
  - divieto di abbattere esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*),
4. Di applicare, oltre a quanto definito al punto 3 che precede, come misura di salvaguardia a tutto il territorio ricadente nelle ZPS, comprese le porzioni non già ricomprese nelle ARPA e nelle AR, le misure del Piano Territoriale di Coordinamento di cui agli all'art. 20 commi 9, 10, 13, 14 e 15.

**La Presente deliberazione:**

- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_, vi è rimasta affissa per 15 giorni consecutivi ( siglato in originale dal Messo Notificatore)
- Ai sensi dell' articolo 134, comma 3, del citato D. Lgs. n° 267 del 2000, è divenuta esecutiva, in data \_\_\_\_\_, per decorrenza del termine dalla data di affissione.

**FASE DEL CONTROLLO EVENTUALE**

- Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 127, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, è stata sottoposta al controllo con protocollo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Trascorsi 15 giorni dalla richiesta é divenuta esecutiva, ai sensi del comma 2 del citato articolo 127, in data \_\_\_\_\_;
- Richiesta di eliminazione dei vizi di legittimità riscontrati con nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Provvedimenti conseguenti assunti con deliberazione della Giunta n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- E' dichiarata nulla / annullata / parzialmente annullata / decaduta (depenare l e voci non interessate) in quanto:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Grosseto \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE \_\_\_\_\_